



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 317/2023 Prot. n. 74638 del 07/03/2023

Entrata in vigore: 7 marzo 2023

Articolo 1 – Oggetto	1
Articolo 2 – Funzioni	1
Articolo 3 – Composizione, nomina, durata, incompatibilità, indennità.....	2
Articolo 4 – Modalità d'intervento	3
Articolo 5 – Istruttoria.....	3
Articolo 6 – Conclusione dell'istruttoria	3
Articolo 7 – Disposizioni finali	4

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Garanzia dell'Università degli Studi di Ferrara, di cui all'art. 58 dello Statuto, nonché ai sensi dell'art. 48 del Regolamento studentesse e studenti di Ateneo.

Articolo 2 – Funzioni

1. La Commissione di Garanzia di Ateneo, nei limiti e con le modalità del presente regolamento, assicura il rispetto di diritti, interessi e libertà di insegnamento e di ricerca a studenti e docenti. Ai fini di cui sopra, interviene su richiesta di chi ritenga di aver constatato o subito disservizi, irregolarità, abusi, disfunzioni, carenze, parzialità, atteggiamenti o comportamenti omissivi o dilatori, che ostacolano l'esercizio di quei diritti o interessi di cui godono gli studenti, ovvero di

quelle libertà di insegnamento e di ricerca spettanti ai docenti e ricercatori dell'Ateneo. La Commissione interviene anche di propria iniziativa, qualora ritenga che si sia verificata una delle situazioni sopradette. La Commissione di Garanzia è competente a svolgere l'attività istruttoria all'interno del procedimento e ad esprimere parere conclusivo.

2. La Commissione non è soggetta ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale ed adempie alle sue funzioni in piena autonomia.
3. Qualora l'istanza riguardi:
 - a. aspetti legati all'attività didattica di competenza dei consigli dei corsi di studio: la Commissione interviene solamente qualora il ricorrente ritenga che la propria richiesta non sia stata adeguatamente trattata o risolta, in via preventiva, nella suddetta sede;
 - b. aspetti legati a violazione di norme del Codice Etico e di comportamento: la Commissione rinvia per competenza alle rispettive Commissioni.

Articolo 3 – Composizione, nomina, durata, incompatibilità, indennità

1. La Commissione di Garanzia è formata da tre componenti individuati tra il personale docente e ricercatore, ed è integrata con il Dirigente dell'Area Legale, o un suo delegato, con funzioni anche di segretario verbalizzante.
2. La Commissione è designata dal Senato Accademico, su indicazione del Rettore, entro 30 giorni dalla sua nomina. La stessa decade con il mandato del Rettore.
3. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione coloro che ricoprono la carica di membro del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione.
4. Nel caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa (ivi compreso il verificarsi di una situazione di incompatibilità) di uno dei componenti della Commissione, il Senato, sempre seguendo il procedimento di cui sopra, designa entro 30 giorni un nuovo componente. Nel caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa (ivi compreso il verificarsi di una situazione di incompatibilità) di due componenti, il Senato entro 30 giorni ride designa tutta la Commissione.
5. Nella prima riunione la Commissione nomina di comune accordo al proprio interno un Coordinatore. La Commissione è validamente costituita quando partecipano alla seduta tutti i componenti. Le riunioni della Commissione potranno svolgersi anche in modalità telematica.
6. La partecipazione alla Commissione non dà diritto ad alcuna indennità.

Articolo 4 – Modalità d'intervento

1. La Commissione interviene di propria iniziativa ovvero può essere interpellata collegialmente da chiunque ne abbia interesse, in forma scritta preferibilmente a mezzo e-mail da inviare al seguente indirizzo commissione.garanzia@unife.it.
2. La Commissione è tenuta al segreto sulle notizie di cui sia venuta a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Del pari è tenuta alla riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle questioni che esamina anche al fine di evitare eventuali forme di ritorsione nei confronti delle parti interessate.

Articolo 5 – Istruttoria

1. La Commissione esercita le sue funzioni istruttorie presso tutte le strutture di Ateneo. La Commissione ha la possibilità di acquisire tutti i documenti necessari ai fini della trattazione dell'istanza pervenuta. A tal fine, può consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del procedimento, nonché può acquisire le necessarie informazioni, nei limiti della normativa relativa al segreto d'ufficio. Le informazioni, gli atti e ogni altra richiesta dovranno essere fornite, dagli Uffici competenti, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa.
2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, anche su richiesta delle stesse, nonché chiunque ritenga possa fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Articolo 6 – Conclusione dell'istruttoria

1. La Commissione, conclusa l'istruttoria, formula per iscritto le conclusioni cui è pervenuta. Della decisione è data comunicazione all'istante, alle parti eventualmente interessate nonché agli uffici dell'amministrazione universitaria. Le conclusioni che contengono motivati rilievi, osservazioni e proposte vengono trasmesse al Rettore per gli eventuali provvedimenti di competenza, nonché a coloro che hanno sollecitato l'intervento.
2. Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine può essere sospeso, per non più di una volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, ove la Commissione ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
3. La Commissione, qualora accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte degli organi o dei

dipendenti dell'Ateneo, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Generale per gli atti di rispettiva competenza, allegando una dettagliata relazione sui fatti accertati.

4. Nel caso in cui, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di atti o fatti, da chiunque commessi, che possano integrare gli estremi di reati, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, alla Procura della Repubblica nonché al Rettore.
5. Ai sensi dell'art. 58 comma 1 dello Statuto le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti saranno esercitate da una Commissione presieduta dal Rettore integrata dai membri della Commissione di Garanzia e dal Presidente del Consiglio degli Studenti così come indicato nell'art. 48 del Regolamento studentesse e studenti.
6. Ai sensi dell'art. 58 comma 2 dello Statuto le funzioni disciplinari nei confronti dei docenti saranno esercitate dall'apposito Collegio di Disciplina.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. La Commissione lavora ispirandosi ai principi contenuti nella normativa di Ateneo, nel rispetto delle norme di legge e del Codice Etico di Ateneo.
2. Sarà cura della Commissione, qualora ravvisi eventuali segnalazioni e/o proposte per modificare o integrare le vigenti normative di Ateneo, per migliorare l'organizzazione della didattica e, più in generale, l'organizzazione amministrativa, finalizzate a risolvere le problematiche riguardanti gli studenti, produrre apposita relazione al Senato Accademico.
3. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettoriale.